



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Semplificazione delle procedure concorsuali

Il giorno 2 dicembre p.v. si terrà, presso il Dipartimento della P.S., una riunione relativa agli aspetti concorsuali riguardanti il personale della Polizia di Stato come da nota di convocazione il cui testo si riporta di seguito:

"Proposte di norma primaria volta alla semplificazione delle procedure concorsuali per l'accesso o la progressione di carriera nei ruoli della Polizia di Stato.

Si comunica che martedì 2 dicembre p.v., alle ore 10.00, presso la sala Europa sita presso l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, via Panisperna, 200, si terrà una riunione concernente l'oggetto."

Da quanto si evince non è dato sapere l'ordine del giorno a cosa si riferisce in particolare.

Il SIULP, nella circostanza, oltre ad ascoltare le questioni che l'Amministrazione porrà all'ordine del giorno, attesa la ormai scandalosa situazione in cui versa il concorso per vice sovrintendente, non mancherà di contestare all'Amministrazione la colpevole incapacità con cui sta facendo maturare ritardi inauditi e insopportabili.

Non da meno incalzerà l'Amministrazione nella necessità di riaprire il tavolo di confronto per il riordino delle carriere che, almeno per quanto riguarda le qualifiche dei ruoli di base, aveva già trovato una soluzione che evitasse ritardi negli avanzamenti attraverso l'unificazione del ruolo agenti, assistenti e sovrintendenti ed una fase transitoria di concorsi accelerati attraverso i quali ricollocare le qualifiche dei sovrintendenti e degli ispettori.

Nel confermare la puntuale informazione subito dopo l'incontro il SIULP ribadisce sin da adesso che non c'è più spazio per gli interventi tampone al posto del riordino complessivo che, peraltro, anziché risolvere l'attuale situazione di ritardi e stallo nelle progressioni in carriera, non fanno altro che aggravare la situazione

FLASH nr. 48- 2014

- Semplificazione delle procedure concorsuali
- Trasferimento per incompatibilità ambientale nella Pubblica Amministrazione dopo sentenza di assoluzione
- Concorso 1400 vice ispettori: diario sedi prova scritta
- Documento Finale 4° Consiglio Generale SIULP
- Effetti dello sblocco del tetto salariale per il personale in quiescenza
- Legittimità della concessione del porto d'armi per difesa personale al dipendente della Polizia di Stato
- L'uso isolato di stupefacenti non determina la mancanza di profilo morale dell'appartenente alle Forze dell'Ordine
- Passaporto a domicilio



Trasferimento per incompatibilità ambientale nella Pubblica Amministrazione dopo sentenza di assoluzione

Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato "l'Amministrazione può prendere in considerazione, sia ai fini disciplinari, sia al fine di valutare la sussistenza di situazioni di incompatibilità ambientale, fatti che non siano stati accertati in sede giurisdizionale (e penale, in specie); o che, in tali ambiti, siano stati oggetto di valutazioni differenti. L'amministrazione è, infatti, libera - in linea di principio - di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti addebitati all'impiegato, nell'ambito del procedimento disciplinare o di quello di trasferimento per incompatibilità ambientale".

"Tuttavia, fa eccezione a questo principio, il caso in cui il giudizio penale si sia concluso con l'accertamento della insussistenza dei fatti contestati ovvero con l'accertamento che i fatti non sono stati commessi dall'imputato (recentemente Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073)".

Muovendo da questi principi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) -sentenza N. 00767/2014 del 09/10/2014- ha accolto il ricorso, proposto da un Carabiniere, contro il provvedimento con cui, il Comando generale, disponeva il suo trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale.

Il provvedimento era stato disposto come conseguenza di due episodi accaduti a breve distanza l'uno dall'altro: prima l'inottemperanza "agli ordini impartiti dal diretto superiore" e successivamente l'"acceso scontro verbale" tra il Carabiniere ed il Comandante di stazione. A questi fatti avevano fatto seguito anche due messaggi sms, riscontrati sull'utenza di servizio, inviati dal Carabiniere al Comandante di stazione e definiti come aventi "tono ironico e minaccioso".

Per questi episodi era stato aperto un procedimento penale, davanti al Tribunale Militare di Roma, concluso con sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste".

Il Comando tuttavia non aveva tenuto conto del provvedimento giurisdizionale richiamando, a sostegno della propria decisione, la consolidata giurisprudenza che riconosce ampia discrezionalità all'autorità militare nelle determinazioni in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale, evitando, secondo la difesa del carabiniere, di procedere ad una seria e congrua verifica dell'effettiva situazione di incompatibilità". Senza contare che, peraltro, da nessuna parte risultava il contenuto dei messaggi sms definiti ironici e minacciosi.

Argomentazione condivisa dal TAR che ha censurato il provvedimento di trasferimento sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione. Infatti, affermano i giudici del RAR:

"appare di tutta evidenza che la valutazione circa l'esistenza di una situazione di incompatibilità, pur essendo sganciata dal riconoscimento di una responsabilità sotto il profilo disciplinare, e pur essendo dominata da un'ampia discrezionalità in capo all'amministrazione militare, non può che essere affrancata dal riferimento a fatti dimostrabili e riconducibili alla sfera del soggetto nei cui confronti si svolge il procedimento per incompatibilità. La valutazione dei fatti da parte dell'amministrazione militare resta ampiamente discrezionale e limitatamente sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, ma i fatti su cui la valutazione si compie debbono essere (se non certi almeno) dimostrabili in maniera plausibile".

Tali fatti, proprio a seguito della pronuncia del Giudice Penale, si sono rivelati inesistenti, facendo venire meno il necessario collegamento causale con la decisione adottata.

Circostanza che ha reso arbitrario l'allontanamento del ricorrente dalla provincia di servizio.

Ma anche l'altra motivazione addotta dall'Amministrazione a giustificazione del provvedimento di trasferimento -quella degli sms ironici e minacciosi inviati dal militare al comandante della Stazione- è stata ritenuta dal TAR inconsistente

Resta tuttavia il fatto che l'Amministrazione, in particolare quella Militare, nella valutazione dei fatti che conducono al manifestarsi di una situazione di incompatibilità ambientale, è molto ampia, - fra tutte CdS sent. n.85/1996 "l'Amministrazione non è tenuta a dare contezza delle ragioni che presiedono al trasferimento di un militare da una sede di servizio ad altra , atteso che tali provvedimenti sono qualificabili come ordini che attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio" - ma non può prescindere dal collegamento causale col comportamento del dipendente.

"Infatti (Consiglio di Stato Sezione quarta sentenza n. 2904/2007) il procedimento finalizzato al trasferimento d'ufficio di un militare per incompatibilità ambientale, al pari di quello relativo ad altro dipendente pubblico, non mira a sanzionare, come nel caso del procedimento disciplinare, un contegno lesivo del prestigio dell'Amministrazione (avente carattere di illecito e sanzionato sul piano disciplinare) e prescinde del tutto dall'accertamento di profili soggettivi di responsabilità. Esso tende a rimuovere sopravvenuti impedimenti al regolare funzionamento dell'ufficio, nel caso in cui, per qualsiasi causa, pur indipendente dalla sua volontà, il militare non possa attendere ai propri compiti nella sede che occupa, nelle condizioni richieste dalla funzione da svolgere.

Tuttavia, nel caso di trasferimento di un militare per incompatibilità ambientale, se può prescindere dalla colpa, e dunque da un'indagine sulla stessa, occorre pur sempre che la situazione di incompatibilità sia ricollegabile realmente a comportamenti dell'interessato".



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it

Concorso 1400 vice ispettori: diario sedi prova scritta

Pubblicato su Bollettino Ufficiale del personale il diario sedi della prova scritta relativa al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto 24 settembre 2013.

Documento Finale 4° Consiglio Generale SIULP

Il Consiglio Generale del SIULP, riunitosi in Chianciano in data 25 e 26 novembre 2014

APPROVA

la relazione del Segretario Generale del SIULP Felice Romano, in particolare ribadisce la validità del modello attuale dell'Organizzazione come stabilito dall'ultimo Congresso nazionale, mantenendo fermo all'interno della Segreteria Nazionale il rapporto fiduciario tra i componenti della struttura nazionale e il Segretario Generale;

RIBADISCE

alla luce del dibattito emerso che l'unitarietà dell'Organizzazione si realizza attraverso la sintesi rappresentata dal Segretario Generale non riconoscendo la possibilità di istituzionalizzare aree di pensiero o gruppi ideologici autonomi;

SOSTIENE

l'esigenza che la strada intrapresa all'ultimo Congresso prosegua sulla linea tracciata e interpretata in perfetta continuità di come è stata condotta sino ad oggi, che ha visto sempre riconosciuti gli spazi di democrazia a chiunque singolarmente voglia essere afferente o portatore di idee;

RINNOVA

la piena fiducia sulle strategie e sulle politiche di salvaguardia delle posizioni di democrazia sino ad oggi acquisite per i lavoratori di polizia e conseguite con successo dal Segretario Generale. In particolare gli importanti risultati quale lo sblocco del tetto salariale, il taglio dei permessi sindacali e la tutela dell'Accordo Nazionale Quadro;

FA PROPRIA

la relazione conclusiva del Segretario Generale che ribadisce, quale Organo di garanzia delle scelte politiche del Sindacato, le determinazioni del Consiglio Nazionale.

SI APPROVA ALL'UNANIMITA'

Effetti dello sblocco del tetto salariale per il personale in quiescenza

Sono numerosi i colleghi in pensione che ci scrivono per sapere se per effetto dello sblocco del tetto salariale potranno beneficiare di un recupero, sia pure solo ai fini pensionistici, in conseguenza del venir meno della misura limitativa.

La risposta è negativa in quanto la norma esclude recuperi di tipo pensionistico.

Peraltro, è possibile che a chi sia cessato dal servizio negli anni successivi al blocco, sia stato attribuito l'assegno una tantum, per l'anno 2012, in applicazione del decreto del Ministro dell'Interno 21 novembre 2012, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

Al riguardo, va precisato che, in relazione alla loro natura, gli assegni una tantum, per tutti gli istituti considerati, non sono utili né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente ai fini degli effetti di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B).



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web www.cardelicchioassicurazioni.com dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

Legittimità della concessione del porto d'armi per difesa personale al dipendente della Polizia di Stato

A proposito di porto d'armi rilasciato a favore degli appartenenti alla Polizia di Stato, una recentissima sentenza del TAR dell'Umbria, esplicita alcuni importanti principi di diritto sui quali val la pena di spendere alcune considerazioni.

Si tratta della sentenza n. 68/14 del 29.01.2014 in materia di rinnovo di porto d'armi e giudicato amministrativo.

Il Tribunale ritiene legittima la pretesa dell'appartenente alla Polizia di Stato di ottenere l'autorizzazione richiesta affermando il principio in forza del quale il giudicato non restituisce all'Amministrazione una "facoltà di scelta" incondizionata, ma un potere-dovere di adottare un provvedimento di cura dell'interesse pubblico, che non contrasti o eluda il giudicato stesso; inoltre che pur dovendosi salvaguardare la sfera di autonomia e di responsabilità dell'Amministrazione, grava su quest'ultima l'obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso, nell'ottica di leale ed imparziale esercizio del munus publicum oltre che di buona fede e correttezza.

La vicenda prende le mosse dal rifiuto opposto dalla Prefettura competente di rinnovare il porto d'arma corta per difesa personale ad un dipendente della Polizia di Stato. L'interessato impugnava il diniego innanzi al Tar che con sentenza passata in giudicato, accoglieva il ricorso e annullava il decreto di diniego, intimando all'Amministrazione di rivalutare l'istanza con la massima sollecitudine ed in conformità ai criteri conformativi stabiliti nella sentenza. In particolare, i giudici amministrativi evidenziavano la manifesta illogicità dell'operato dell'Amministrazione, risultando il ricorrente già autorizzato all'utilizzo dell'arma da fuoco in dotazione e limitando così la possibilità di difesa di un agente della Polizia di Stato.

In dichiarata esecuzione del giudicato, la Prefettura adottava un nuovo provvedimento di diniego escludendo questa volta la sussistenza di rischi tali da giustificare il rilascio della porto di pistola, stante il trasferimento dell'interessato ad incarichi prettamente amministrativi.

Veniva così impugnato l'ulteriore diniego con devoluzione della questione allo stesso TAR. Anche questa volta il TAR riteneva fondato il ricorso.

Ma veniamo ad esaminare i contenuti, decisamente interessanti, della motivazione.

Premesso che la materia del contendere è la legittimità del provvedimento con cui la Prefettura in dichiarata ottemperanza alla sentenza emessa dall'adito Tar n. 259/2012, passata in giudicato, ha negato al ricorrente il rinnovo della licenza di porto di pistola per uso personale, diversa dall'arma di ordinanza, i giudici amministrativi hanno evidenziato come con la sentenza n. 259/2012, passata in giudicato, l'adito Tar avesse annullato il precedente analogo diniego e intimato all'Amministrazione di rivalutare l'istanza "con la massima sollecitudine" ed in conformità ai criteri conformativi ivi stabiliti; in particolare, il decisum ha evidenziato la manifesta illogicità dell'operato dell'Amministrazione, risultando il ricorrente già autorizzato all'utilizzo dell'arma da fuoco in dotazione e limitando la possibilità di difesa di un agente.

Inoltre, si legge nella sentenza, che può essere escluso il venir meno di ragioni di pericolo per il solo fatto di essere, il ricorrente, adibito a mansioni amministrative, essendo la possibilità di essere armato anche fuori dal servizio "fatto intrinsecamente

indicativo della sussistenza di condizioni di pericolo insite nella natura stessa della funzione".

Detta questione, peraltro, unitamente a quella concernente la mancata corrispondenza tra la cessazione dal servizio effettivo e l'esposizione al pericolo per la propria incolumità, debbono intendersi già coperta dal giudicato precedente la cui portata sostanziale deve intendersi non limitata al mero annullamento per difetto di motivazione, ma esteso a profili sostanziali della pretesa azionata dal ricorrente.

E' pertanto evidente, secondo i giudici, come la precedente decisione passata in giudicato non restituisca all'Amministrazione una "facoltà di scelta" incondizionata, ma un potere-dovere di adottare un provvedimento di cura dell'interesse pubblico, che non contrasti o eluda il giudicato. Ne deriva che i principi emergenti dalla decisione non possono essere valutati come semplici "obiter dicta", poiché la loro funzione è quella di contribuire complessivamente alla concreta individuazione della regola giuridica assunta dalla decisione da eseguire (Consiglio di Stato sez. IV, 22 gennaio 2013, n.369).

Peraltro, autorevoli precedenti depongono nel senso che pur dovendosi salvaguardare la sfera di autonomia e di responsabilità dell'Amministrazione, grava su quest'ultima l'obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso, nell'ottica di leale ed imparziale esercizio del munus publicum (art. 97 Cost. e Convenzione E.D.U.) oltre che di buona fede e correttezza (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 15 gennaio 2013, n.2).

Nel merito, ha inoltre ritenuto il Collegio che a fronte dell'ormai definitivo accertamento di uno stato di pericolo attuale incombente sulla persona del ricorrente, che comunque lo legittima all'utilizzo permanente della pistola d'ordinanza anche al di fuori del servizio prestato, sia del tutto manifesta l'irragionevolezza dell'impugnato diniego, essendo la fattispecie del tutto differente da quella che si verifica in sede di ordinaria autorizzazione al porto d'armi nei confronti di comuni cittadini, ove vige la regola della eccezionalità nei confronti di soggetti non abilitati all'uso di armi e per cui la giurisprudenza anche di questo Tribunale ha da sempre evidenziato l'ampia discrezionalità dell'Autorità di Pubblica sicurezza.

Alla luce delle esposte considerazioni anche il secondo provvedimento è stato annullato con il conseguente obbligo della Prefettura di procedere al rinnovo del porto d'armi richiesto dal ricorrente, venendosi ad esaurire il potere esercitato con il secondo giudicato di annullamento.

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi

destinati a decisori finali.

L'uso isolato di stupefacenti non determina la mancanza del profilo morale dell'appartenente alla Forze dell'Ordine

In relazione alla vexata questio dell'uso occasionale di sostanze stupefacenti, merita senz'altro un cenno la sentenza del Tar Lazio Roma Sezione 2, n. 7840/2013 che dirime una vicenda incentrata sulla esclusione di un partecipante al concorso per reclutamento allievi finanziari, "in quanto non in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione" al concorso de quo sulla base del fatto che in passato era risultato, nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri, in possesso, per uso non terapeutico, di gr. 1, di "hashish".

Il tema decidendi è dunque costituito dall' uso isolato di sostanze stupefacenti, antecedente all'arruolamento.

Secondo i Giudici amministrativi questo non integra, di per se, quella dedizione alla droga che, per la sua ripetitività, sicuramente fa emergere la mancanza del "profilo" morale richiesto a coloro che (nella Guardia di Finanza) si apprestano a tutelare gli interessi della collettività (Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3843).

Per tale ragione, non essendo l'uso occasionale rilevato congruente con la situazione di fatto, il TAR ha escluso che, dalle segnalazioni degli organi di Polizia e/o del Prefetto, attraverso una semplice equazione, si possa concludere sempre nel senso della mancanza del requisito di "moralità".

Nella motivazione si legge, che in punto di fatto, l'episodio dal quale l'amministrazione ha tratto il giudizio circa la mancanza del requisito della "condotta incensurabile" risale al 2009 ed è antecedente all'incorporamento del ricorrente nell'Esercito Italiano, quale volontario in ferma prefissata.

In punto di diritto, i giudici amministrativi hanno ricordato che, secondo la giurisprudenza, la delicatezza e la specificità delle funzioni che gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza sono chiamati a svolgere, pur richiedendo particolare rigore nella valutazione della sussistenza dei prescritti requisiti di condotta (che sono poi quelli stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria), non escludono che il giudizio sul possesso delle qualità morali debba comunque essere effettuato nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza dell'azione amministrativa, potendo pertanto l'esclusione dall'arruolamento disporsi soltanto laddove, da un singolo episodio di detenzione di droghe leggere, emergano sicuri indici di incompatibilità del soggetto con i compiti di istituto.

In altri termini, l'uso isolato di sostanze stupefacenti, antecedente all'arruolamento, non determina ex se ed in via del tutto ineluttabile quella dedizione alla droga che, per la sua ripetitività, sicuramente fa emergere la mancanza del "profilo" morale richiesto a coloro che si apprestano a tutelare gli interessi della collettività (Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3843).

I giudici del TAR richiamano la decisione del Consiglio di Stato del 5 marzo 2013, n. 1343 della IV^a Sezione osservando altresì come il Consiglio di Stato fosse pervenuto all'(apparentemente) opposto avviso che anche un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti possa essere considerato di per sé ostativo al possesso del requisito della condotta incensurabile. Ma a ben vedere, secondo i giudici del TAR, il Consiglio lo avrebbe fatto sulla scorta della necessità, contestualmente affermata, che la "condotta incensurabile" debba comunque formare oggetto di valutazione in relazione "alla concreta situazione di fatto".

Anche in questa più recente giurisprudenza, pertanto, viene in realtà riaffermata la necessità che il giudizio prognostico svolto dall'amministrazione sia congruente con la concreta situazione di fatto, dovendosi escludere che la stessa, dalle segnalazioni degli organi di Polizia e/o del Prefetto, attraverso una semplice equazione, possa dedurre sempre e comunque la mancanza del prescritto requisito di "moralità".

L'Amministrazione è cioè tenuta "contestualizzare" l'episodio e, pertanto, a soppesare, oltre le caratteristiche oggettive del fatto addebitato, anche la personalità del giovane, quale si è evoluta successivamente.

Nel caso in esame, ad esempio, sarebbe stata del tutto trascurata la circostanza che il giovane, dopo l'episodio segnalato dal Prefetto, è stato ammesso a prestare il servizio militare, in ferma prefissata, nell'Esercito Italiano, e che, pertanto, a tale fine, ha superato un primo giudizio attitudinale, oltre ad essere sottoposto alla disciplina propria della vita e della gerarchia militare (per un caso che presenta molteplici affinità con quello in esame, cfr. ad esempio, Cons St., sez. IV, 28.5.2013, n. 2912).

E' evidente, pertanto, che l'amministrazione si è limitata a recepire acriticamente l'informativa di polizia, senza effettuare alcun ulteriore approfondimento, sia sull'effettiva portata dell'episodio, sia sulla condotta di vita del ricorrente, anteriore e successiva ai fatti.

Passaporto a domicilio



E' imminente l'attivazione del servizio di recapito del passaporto direttamente presso il proprio domicilio (abitazione o ufficio) in alternativa al ritiro negli uffici della polizia di Stato.

L'iniziativa, resa possibile grazie alla firma della convenzione firmata nei giorni scorsi, dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e da Poste italiane, è stata estesa a tutto il territorio nazionale dal prossimo 27 ottobre, dopo la fase sperimentale che aveva interessato solo alcune città (Bari, Roma e Verona), nell'ottica di semplificazione dell'attività della Pubblica Amministrazione mediante la realizzazione di servizi avanzati per i cittadini.

Il servizio potrà essere richiesto dal cittadino al momento della domanda di rilascio o rinnovo del passaporto, da effettuare secondo le tradizionali procedure presso gli uffici di polizia, indicando il domicilio al quale si desidera che il documento venga recapitato.

Il recapito, tramite assicurata all'indirizzo indicato dal cittadino che ne ha fatto richiesta, ha un costo (pari a circa 8 euro), da pagare direttamente alla consegna.

Sarà possibile inoltre "tracciare" la spedizione del passaporto sul sito delle Poste italiane e in caso di mancata consegna, verrà rilasciato apposito avviso di giacenza, attraverso il quale il destinatario potrà ritirare la busta entro 30 giorni presso l'ufficio postale di pertinenza.



PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche
per grandi interventi chirurgici e
gravi malattie

**Massimale per persona
€ 1.500.000,00**

Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese

**4 forme di copertura ad un premio
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici



**2 - Ricovero per grave malattia (con
intervento chirurgico, senza intervento
chirurgico, con intervento chirurgico
ambulatoriale)**

3 - Ricovero per malattia oncologica

4 - Ospedalizzazione domiciliare

Una parte
della tua
Serenità
Nasce **Q**ui

In collaborazione con

 **Cardellicchio**
Assicurazioni

CARIGE ASSICURAZIONI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo
Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445

www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA **SIULP**
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per Passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI